



5

Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017–2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016³,

decreta:

Art. 1 Sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti
 accademici

Per gli anni 2017–2020 è stanziato un limite di spesa di 2753,9 milioni di franchi per
i sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.

Art. 2 Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2017–2020 è stanziato un limite di spesa di 2149,8 milioni di franchi per
sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.

Art. 3 Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi agli
 investimenti

¹ Per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54
capoverso 1 LPSU nonché per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 19 capo-
verso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sulle scuole universitarie profes-
sionali è stanziato un credito complessivo di 499 milioni di franchi.

- 1 RS 101
- 2 RS 414.20
- 3 FF 2016 2701
- 4 RU 1996 2588

² Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno:

- a. un credito d'impegno di 414 milioni di franchi per sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU;
- b. il credito d'impegno per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 3 del decreto federale del 25 settembre 2012⁵ sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013–2016 viene aumentato di 85 milioni di franchi e la sua durata prolungata fino al 31 dicembre 2020.

³ I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

⁴ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti tra i crediti di cui al capoverso 2.

Art. 4 Sussidi vincolati a progetti

¹ Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 224,8 milioni di franchi.

² Del credito d'impegno di cui al capoverso 1, 100 milioni di franchi vengono utilizzati a destinazione vincolata per il programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana.

³ I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 5 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁵ FF 2012 7399